

Circolare n. 22
del 17/06/2014 FC-fa

Ambiente

FGAS

Nuovo regolamento e
comunicazione della
Commissione
Europea.

Sulla G.U.U.E n. L 150 del 20/05/2014 è stato pubblicato il **Regolamento (UE) n. 517/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.

Il nuovo regolamento sui gas fluorurati ad effetto serra (HFC, PFC e SF6) è entrato in vigore il 9 giugno u.s.

Il provvedimento, in particolare:

- stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi;
- impone **condizioni per l'immissione in commercio** di prodotti e apparecchiature specifici che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- impone condizioni per particolari usi di gas fluorurati a effetto serra; stabilisce limiti quantitativi per l'immissione in commercio di idrofluorocarburi.

La novità di maggior rilievo è contenuta all'art. 16 del Regolamento e riguarda l'istituzione di un mercato delle quote per l'immissione in commercio degli idrofluorocarburi secondo il quale, **a decorrere dal 1° gennaio 2017**, le apparecchiature di refrigerazione e condizionamento e le pompe di calore caricate con HFC **potranno essere immesse in commercio solo se gli HFC caricati nelle stesse sono considerati all'interno del sistema di quote (trasferibili) istituito dal nuovo regolamento.**

Il Regolamento riscrive poi le modalità con cui gli operatori delle apparecchiature contenenti F-Gas devono assicurare:

- la prevenzione delle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (v. art. 3),
- i controlli delle perdite (v. art. 4),
- l'installazione, sulle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente, dei sistemi di rilevamento delle perdite [automatici] (v. art. 5),
- la tenuta dei registri (v. art. 6), nonché quelle con cui le persone fisiche e imprese che svolgono attività di manutenzione sulle apparecchiature contenenti F-Gas.

Tali soggetti devono:

- effettuare il recupero dei gas refrigeranti dalle apparecchiature fisse o dalle unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume

(v. art. 8);

- formare il personale ed ottenere le prescritte certificazioni (v. art. 9).

Gli Stati membri hanno tempo **fino al 1° gennaio 2017 per dotare** il provvedimento di un adeguato **sistema sanzionatorio** a livello nazionale.

La Commissione europea, inoltre, ha pubblicato lo scorso 21 maggio una **comunicazione per l'assegnazione delle quote di idrofluorocarburi (HFC)** in riferimento all'anno **2015**, che si rivolge in particolare:

- alle **imprese produttrici e importatrici che intendono immettere** sul mercato dell'Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel 2015, e che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 842/2006, negli anni precedenti, hanno comunicato i quantitativi di HFC prodotti/importati in riferimento al periodo 2009-2012;
- alle **imprese che intendono immettere** sul mercato dell'Unione almeno 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi nel 2015, e che, ai sensi del medesimo Regolamento (CE), non hanno effettuato la predetta comunicazione.

Le imprese devono registrarsi e trasmettere la richiesta di quote di HFC per il 2015 entro il 1 luglio 2014, secondo le modalità indicate nella comunicazione stessa (cfr. allegato I).

La Commissione considererà valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate, senza errori, pervenute entro il 1° luglio 2014.

Per questo, le imprese sono invitate a presentare la dichiarazione nel più breve tempo possibile, onde poter eventualmente correggere e ritrasmettere le informazioni prima della scadenza del termine.

Allegato

Comunicazione
e Commissione